



64628-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: "*I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa*";

VISTO l'accordo in sede territoriale, del 13.01.2010, con il quale è stato concordato il ricorso alla CIGS in favore dei lavoratori della società **MINILINER SRL IN LIQUIDAZIONE**, per il periodo dal 14.01.2010 al 13.01.2011;

VISTO l'accordo in data 25.03.2010, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **MINILINER SRL IN LIQUIDAZIONE**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 14.01.2010, in favore di un numero massimo di 70 lavoratori

*ref*

*R*



64628-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

dalla società di cui trattasi, di cui 42 piloti e 28 unità di personale non navigante addetto alla manutenzione aeromobile dell'aeroporto di Orio al Serio (BG);

VISTO il decreto ministeriale n. 54086 del 15.09.2010 con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3.12.2004, n. 291, per il primo semestre dal 14.01.2010 al 13.07.2010, in favore di 70 lavoratori dipendenti della società in parola della sede di Orio al Serio (BG);

VISTO il decreto ministeriale n. 55544 del 24.11.2010 con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3.12.2004, n. 291, per il secondo semestre dal 14.07.2010 al 13.01.2011, in favore di 70 lavoratori dipendenti della società in parola della sede di Orio al Serio (BG);

VISTO l'accordo in data 30.11.2010, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **MINILINER SRL**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 14.01.2010, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori della società di cui trattasi, dipendenti presso le sedi di Grassobbio (BG) e Bardello (VA);

VISTO il decreto ministeriale n. 57194 del 18.02.2011 con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 15 lavoratori della società **MINILINER SRL**, dipendenti presso le unità di Grassobbio (BG) e di Bardello (VA), per il periodo dal 14.01.2010 al 13.01.2011;

ds. mef

19



64628-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto n. 58870 del 20.04.2011 con la quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, per il terzo semestre dal 14.01.2011 al 13.07.2011 in favore dei lavoratori dipendenti della **MINILINER SRL**:70 lavoratori dipendenti dalla sede di Orio al Serio (BG),11 lavoratori dipendenti dalla sede di Grassobbio (BG),3 lavoratori dipendenti dalla sede di Bardello (VA);

VISTO il decreto n. 61893 del 30.09.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 25.03.2010 e in data 30.11.2010, per il periodo dal 14.07.2011 al 13.01.2012, in favore dei lavoratori dipendenti della società **MINILINER SRL**, così suddivisi:70 lavoratori (di cui 42 inquadrati nei trasporti aerei non di linea appartenenti al settore “pilotaggio” e 28 inquadrati come attività connesse ai trasporti aerei appartenenti al settore “manutenzione aeromobili aeroporto Orio al Serio”), unità di Orio al Serio (BG), 11 lavoratori dipendenti dalla sede di Grassobbio (BG),3 lavoratori dipendenti dalla sede di Bardello (VA).

VISTO l'accordo in data 16.01.2012, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **MINILINER SRL**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 2 comma 1



64628-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, per ulteriori 24 mesi in favore di un numero massimo di 72 lavoratori, pari all'intero organico aziendale, di cui 3 presso lo scalo aeroportuale di Bardello (VA), 57 di Orio al Serio (BG) e n. 12 a Grassobbio (BG);

VISTA l'istanza con la quale la società **MINILINER SRL**, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, per il semestre dal 14.01.2012 al 13.07.2012, in favore di:

- 57 lavoratori dipendenti dalla sede di Orio al Serio (BG);
- 12 lavoratori dipendenti dalla sede di Grassobbio (BG);
- 3 lavoratori dipendenti dalla sede di Bardello (VA);

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14.01.2012 al 13.07.2012, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società **MINILINER SRL**, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008;

**DECRETA**

**ART. 1**

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, è autorizzata la



64628-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 16.01.2012, per il periodo dal 14.01.2012 al 13.07.2012, in favore dei lavoratori dipendenti della società **MINILINER SRL**, così suddivisi:

- 57 lavoratori unità di Orio al Serio (BG) di cui n. 35 con matricola INPS **1204825048** e n. 22 con matricola INPS **1203630674**;
- 12 lavoratori dipendenti dalla sede di Grassobbio (BG) matricola INPS **1210466321**;
- 3 lavoratori dipendenti dalla sede di Bardello (VA) matricola INPS **8707486981**

Matricola INPS: **1204825048 / 1203630674 / 1210466321 / 8707486981**

Pagamento diretto: NO

**ART. 2**

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.



64628-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**ART. 4**

La società **MINILINER SRL**, è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ulteriori 24 mesi previsti dal citato articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, - 6 MAR. 2012

**IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE  
SOCIALI**